



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 128 del 16 Agosto 2019

LEGGI REGIONALI NN. 23 E 24 DEL 14 AGOSTO 2019

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 14.08.2019, N. 23

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23.6.2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) derivanti da acquisizione di beni e servizi per le attività di gestione del demanio forestale regionale nell'anno 2016 - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ed ulteriori disposizioni urgenti. 4

LEGGE REGIONALE 14.08.2019, N. 24

Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) e interpretazione autentica dell'articolo 94, comma 1, lett. d) della l.r. 23/2018 26

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 23

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 11/4 del 6.8.2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 14.08.2019, N. 23

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23.6.2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) derivanti da acquisizione di beni e servizi per le attività di gestione del demanio forestale regionale nell'anno 2016 - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ed ulteriori disposizioni urgenti.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Abruzzo, derivanti dall'acquisizione di beni e servizi per le attività di gestione del demanio forestale nell'anno 2016, per un importo complessivo di euro 42.029,02 come da tabella che segue:

CREDITORE	Documento / data	Imponibile	IVA	Totale
Soave Energia project	Fatt. n. 1/PA / 05.07.16	€ 2.800,00	€ 616,00	€ 3.416,00
F.lli Mellone s.r.l.	Fatt. n. 255 / 21.06.16	€ 826,49	€ 181,83	€ 1.008,32
Termotecnica di Di Michele G.	Fatt. n. 02/2016 / 23.06.16	€ 660,00	€ 145,20	€ 805,20
ANTONELLI Stelio	Fatt. n. 3/03 / 13.05.16	€ 1.639,34	€ 360,65	€ 1.999,99
ANTONELLI Stelio	Fatt. n. 5/03 / 19.05.16	€ 1.639,34	€ 360,65	€ 1.999,99
GIERRE S.R.L.	Fatt. n. 2/2016 / 21.03.16	€ 9.400,00	€ 2.068,00	€ 11.468,00
F.LLI MELLONE S.R.L.	Fatt. n. 93 / 08.04.16	€ 431,20	€ 94,86	€ 526,06
TEFIS Terzino Gasbarro	Fatt. n. 168 / 13.05.16	€ 1.044,30	€ 229,75	€ 1.274,05
ASL 1 Avezz.-Sulm.-L'Aquila	Fatt. n. A/2016/555 / 15.04.16	€ 15,80	ESENTE	€ 15,80
INPS SULMONA	Mod F24	€ 8.679,91	ESENTE	€ 8.679,91
INPS SULMONA	Mod F24	€ 4.775,77	ESENTE	€ 4.775,77
Sangroricambi sas di Fantone N.	Fatt. n. 6 / 04.05.16	€ 510,65	€ 112,35	€ 623,00
INPS L'AQUILA	Mod. F24	€ 1.186,50	ESENTE	€ 1.186,50
INPS L'AQUILA	Mod. F24	€ 2.890,79	ESENTE	€ 2.890,79
INPS L'AQUILA	Mod. F24	€ 1.359,64	ESENTE	€ 1.359,64
TOTALI		€ 37.859,73	€ 4.169,29	€ 42.029,02

Art. 2
(Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti all'articolo 1 trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 42.029,02, nelle risorse allocate nella Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 111413, artt. 2, 3 e 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2019, iscritte a seguito del riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31 dicembre 2018.

Art. 3
(Modifiche alla l.r. 17/2019 e interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 3, ultimo periodo della l.r. 45/ 2001)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 4 luglio 2019, n. 17 (Interventi di sfalcio erba sulle banchine e sulle scarpate delle Strade Provinciali per la prevenzione di incendi e per il miglioramento della sicurezza viaria, ripristino quota risorse ai Geni Civili regionali per gli interventi di primo soccorso derivanti da calamità naturali ed altre disposizioni urgenti), è inserito il seguente:
"2 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge."
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 2001, n. 45 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), è inserito il seguente:
"3 bis L 'ultimo periodo del comma 3 si interpreta nel senso che nella durata di dieci anni è computato anche il periodo di esercizio delle funzioni ai sensi del comma 1. Decorso il termine di dieci anni il Presidente e gli altri componenti del Co.Re.Com decadono di diritto e non possono esercitare ulteriormente le relative funzioni; in tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4."

Art. 4
(Modifiche alla l.r. 28/2011)

1. Alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 7, comma 6, le parole "a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio e comunque successivamente al rilascio dell'autorizzazione sismica";
 - b) all'articolo 7, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6 bis. Nel caso di una sopravvenuta nuova classificazione sismica o normativa di settore, il rinnovo dell'autorizzazione sismica è possibile solo previo adeguamento del progetto alla nuova normativa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2 del D.M. 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»).";
 - c) all'articolo 9, comma 4, le parole "a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio e comunque successivamente al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito sismico";
 - d) all'articolo 9, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. Nel caso di una sopravvenuta nuova classificazione sismica o normativa di settore, il rinnovo del deposito sismico è possibile solo previo adeguamento del progetto alla nuova normativa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2 del D.M. 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»).".

Art. 5

(Modifiche alla l.r. 2/2005)

1. All'articolo 24 della legge regionale 4 gennaio 2005, n. 2 (Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona), dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Per quanto riguarda l'esercizio di servizi e strutture per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali con finalità esclusivamente benefiche, da parte di soggetti no-profit che operano da almeno 20 anni e che utilizzano personale volontario, la cui attività sia prevista all'interno del Piano Sociale distrettuale dell'ambito territoriale di riferimento, l'autorizzazione al funzionamento deve essere rilasciata dal Comune di competenza entro il 30.6.2021.".

Art. 6

(Disposizioni finanziarie varie)

1. Le autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 di cui alla "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali - Allegato 2" dell'articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 2019, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la formazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2019)), sono integrate nei termini che seguono:

Cap.	Art.	Miss.	Prg.	Tit.	Legge Regionale	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp. 2019	Previsione Comp. 2020	Previsione Comp. 2021
152570	2	08	01	2	42/2015 ART. 8	Contributi ai comuni abruzzesi per opere infrastrutturali	DPC022	378.000,00	300.000,00	-----
271600	4	09	05	1	15/2016	INTERVENTI A FAVORE ORSO BRUNO MARSICANO (L.R. 15/2016)	DPH004	25.000,00	-----	-----
271600	7	09	05	1	15/2016	INTERVENTI A FAVORE ORSO BRUNO MARSICANO (L.R. 15/2016)	DPH004	15.000,00	-----	-----

91472	2	06	01	1	art. 3 L.R. 10/2018	TRASFERIMENTO FONDI PER INIZIATIVE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI SPORTIVE-TRASFER. CORRENTI A AMM. LOCALI	DPH005	367.520,00	-----	-----
-------	---	----	----	---	---------------------	---	--------	------------	-------	-------

2. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo è assicurata dalla variazione di spesa del bilancio 2019/2021 nei termini indicati nella tabella A) di cui al comma 14.
3. L'elenco delle spese obbligatorie per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 allegato alla legge regionale 31 gennaio 2019, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021) e approvato all'articolo 1 della l.r. 1/2019, è modificato nei seguenti termini:

Cap.	Art.	Miss.	Prg.	Tit.	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp. 2019	Previsione Comp. 2020	Previsione Comp. 2021
11465	2	01	04	1	ONERI PER LA RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI	DPB006	1.266.928,22	-----	-----
11478	1	01	04	1	COMPENSAZIONE STATO-REGIONI PER ECOINCENTIVI E NUOVE TARIFFE EX L. 296/2006 -	DPB006	- 3.400.000,00	- 1.650.621,36	- 912.862,46

4. La diminuzione complessiva della spesa pari ad euro 2.133.071,78 nell'anno 2019, ad euro 1.650.621,36 nell'anno 2020 e ad euro 912.862,46 nell'anno 2021, derivante dal comma 3, è ricompresa nella variazione di spesa del bilancio 2019 nei termini indicati nella tabella A) di cui al comma 14.
5. All'articolo 9 rubricato "Pareggio di Bilancio" della l.r. 1/2019, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del pareggio di bilancio, la Giunta regionale definisce apposite direttive per i singoli dipartimenti."
6. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 53 (Interventi in favore del comparto audiovisivo: musica, cinema e spettacolo. Istituzione della film commission d'Abruzzo) è istituito un apposito capitolo denominato "Attività film commission d'Abruzzo. L.R. 20 novembre 2017, n. 53" Missione 05, Programma 02, Titolo I con stanziamento sulla competenza 2019 di euro 50.000,00. La copertura finanziaria è assicurata con la diminuzione di pari importo dello stanziamento di competenza del capitolo 62423/1 "Contributi per attività cinematografiche, audiovisive e multimediali. L.R. 98/99" Missione 05, Programma 12, Titolo 2.
7. Nel rispetto di quanto disposto nel paragrafo 2.6 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01) e in deroga a quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale (Legge europea regionale 2014)) e dall'articolo 3 del D.P.G.R. 2/2014, è concesso per gli anni 2019, 2020 e 2021 un contributo annuo pari ad euro 300.000,00 per spese di funzionamento in favore della Deputazione Teatrale Teatro Marrucino di Chieti quale "Teatro Lirico di Tradizione".
8. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 7 è assicurata con lo stanziamento del capitolo 61656/1 - Missione 05, Programma 01, Titolo 1 così come riportato nella variazione di spesa del bilancio 2019, 2020 e 2021 nei termini indicati nella tabella A) di cui al comma 14.

9. Al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato «Piano», si concede un contributo pari ad euro 87.551,78 per il 2019, euro 1.050.621,36 per il 2020 e euro 612.862,46 per il 2021 ai Comuni per l'elaborazione di progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale ai sensi dall'articolo 1, comma 431 della L. 23 dicembre 2014, n. 190. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente comma è assicurata con lo stanziamento previsto nell'ambito della missione 08, programma 01, titolo 2 capitolo 272360 così come riportato nella variazione di spesa del bilancio 2019/2021 nei termini indicati nella tabella A) di cui al comma 14.
10. Nell'Allegato A di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2017, n. 38 (Interventi in favore dell'aeroporto d'Abruzzo, modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18/2001, 62/1983, 4/2011 e ulteriori disposizioni), modificato dalla legge regionale 23 luglio 2018, n. 19 (Disposizioni di carattere urgente), concernente le missioni e i programmi di spesa a copertura degli oneri per la realizzazione di un piano strategico integrato di promozione e comunicazione da parte di compagnie aeree, imprese marittime nazionali o estere e/o propri concessionari di spazi pubblicitari, per la realizzazione di una campagna comune di "advertising" finalizzata a valorizzare turisticamente l'aeroporto d'Abruzzo e il sistema portuale abruzzese e ad affermare, veicolare e promo-commercializzare il "Brand Abruzzo" nei mercati di riferimento, la previsione di spesa relativa all'esercizio 2019 nell'ambito della Missione 7, Programma 01, Titolo 1 pari ad euro 2.500.000,00 è ridotta ad euro 1.658.000,00. La diminuzione della spesa pari a euro 842.000,00 derivante dal presente comma è compresa nella variazione di spesa del bilancio 2019 nei termini indicati nella tabella A) di cui al comma 14.
11. In attesa del riconoscimento dello stato di emergenza nazionale, in via precauzionale e per far fronte ai danni generati dalla grandinata dello scorso mese di luglio, la Regione Abruzzo, per l'anno 2019, stanza la somma di euro 300.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria sull'edilizia residenziale pubblica. Su proposta del Dipartimento competente in materia la Giunta regionale individua gli interventi a favore dei comuni coinvolti. La copertura finanziaria degli oneri di cui trattasi è assicurata con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione ed iscrizione 152406/1 denominato "Fondo precauzionale per danni grandinata su edifici comunali" - Missione 08, Programma 02, Titolo 2 così come riportato nella variazione di spesa del bilancio 2019, nei termini indicati nella tabella A) di cui al comma 14.
12. La Regione Abruzzo al fine di potenziare le strutture turistiche del territorio concede per l'esercizio finanziario 2019 un contributo pari ad euro 70.000,00 per la realizzazione dell'impianto di approvvigionamento idrico nel comprensorio Gran Sasso, località Prati di Tivo (Comune di Pietracamela). La copertura finanziaria degli oneri derivanti è assicurata con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione ed iscrizione 162324 denominato "Contributi agli investimenti nell'ambito del servizio idrico integrato" - Missione 09, Programma 04, Titolo 2 così come riportato nella variazione di spesa del bilancio 2019, nei termini indicati nella tabella A) di cui al comma 14.
13. Al fine di dare copertura finanziaria nel triennio 2019/2021 a necessarie variazioni di spesa si autorizza l'aumento degli stanziamenti nelle missioni e programmi di seguito riportate:

miss/ progr.	titolo	capitolo	descrizione capitolo	variazione in aumento 2018	variazione in aumento 2019	variazione in aumento 2020
05.02	1	61430/5	Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione alla organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura	352.000,00	0,00	0,00

miss/ progr.	titolo	capitolo	descrizione capitolo	variazione in aumento 2018	variazione in aumento 2019	variazione in aumento 2020
05.02	1	61669/2	Contributo in favore della fondazione michetti con sede in francavilla al mare - l.r. 16.7.1997 n. 62 e l.r. 38/2016	40.000,00	0,00	0,00
05.02	1	61665/1	Fondo unico regionale per la cultura	350.000,00	0,00	0,00
05.02	1	61620/1	Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione alla organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti al settore della Cultura	240.000,00	0,00	0,00
			Totale missione 05.02	982.000,00	0,00	0,00
13.02	1	71581/1	Spese per il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità - L. 29.7.1975, N. 405 e L. 22.5.1978, N.194.	100.000,00	0,00	0,00
13.02	1	71581/2	Spese per il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità - L. 29.7.1975, N. 405 e L. 22.5.1978, N.194.	150.000,00	0,00	0,00
			Totale missione 13.02	250.000,00	0,00	0,00
09.05	1	271602/1	Contributo annuale per il funzionamento del Parco Regionale Velino-Sirente	100.000,00	0,00	0,00
			Totale missione 09.05	100.000,00	0,00	0,00
16.02	1	102341/2	Contributi per danni causati dalla fauna selvatica	100.000,00	0,00	0,00
			Totale missione 16.02	100.000,00	0,00	0,00

La copertura finanziaria degli oneri suesposti è assicurata dalla variazione di spesa del bilancio 2019/2021 nei termini indicati nella tabella A) del comma 14.

14. Al fine di dare copertura finanziaria a tutti gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, allo stato di previsione della spesa si apportano, nel rispetto degli equilibri di bilancio, le variazioni in termini di competenza e di cassa riportate nella Tabella A che segue:

Tabella A

Stato di previsione della Spesa									
Rif com mi	Miss ione	Progr amma	Tit	Capitolo / Articolo	Descrizione Capitolo	Anno 2019	anno 2020	anno 2021	cdr
3	1	4	1	11465/2	Oneri per la riscossione delle tasse automobilistiche regionali	€ 1.266.928,22	€ 0,00	€ 0,00	DPB006
3	1	4	1	11478/1	Compensazione stato-regioni per ecoincentivi e nuove tariffe EX L. 296/2006.	-€ 3.400.000,00	-€ 1.650.621,36	-€ 912.862,46	DPB006
TOTALE MISSIONE 1 Programma 4						-€ 2.133.071,78	-€ 1.650.621,36	-€ 912.862,46	
13	5	2	1	61430/5	Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione alla organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura	€ 352.000,00	€ 0,00	€ 0,00	DPH003
13	5	2	1	61669/2	Contributo in favore della fondazione michetti con sede in francavilla al mare - l.r. 16.7.1997 n. 62 e l.r. 38/2016	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	DPH003
7	5	2	1	61656/1	Contributo straordinario al Teatro Marrucino di Chieti	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	DPH003
13	5	2	1	61665/1	Fondo unico regionale per la cultura	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	DPH003
13	5	2	1	61620/1	Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione alla organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti al settore della Cultura	€ 240.000,00	€ 0,00	€ 0,00	DPH003
6	5	2	1		Attività film commission d'Abruzzo l.r. 53/2019	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE MISSIONE 5 Programma 2						€ 1.332.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	
6	5	12	1	62423/1	Contributi per attività cinematografiche audiovisive e multimediali L.R. 98/99	-50.000,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 5 Programma 12						-50.000,00			
1	6	1	1	91472/2	Trasferimento fondi per iniziative	€ 367.520,00	€ 0,00	€ 0,00	DPH005

Stato di previsione della Spesa									
Rif com mi	Miss ione	Progr amma	Tit	Capitolo / Articolo	Descrizione Capitolo	Anno 2019	anno 2020	anno 2021	cdr
					nazionali ed internazionali sportive-trasfer. correnti a amm. locali				
TOTALE MISSIONE 6 Programma 1						€ 367.520,00	€ 0,00	€ 0,00	
10	7	1	1	241450/1	Servizi di promozione, comunicazione e promo commercializzazione del Brand Abruzzo sui mercati collegati da rotte aeree L.R. 38/2017, Art. 4 e L.R. 19/2018 art. 5	-€ 842.000,00	€ 0,00	€ 0,00	DPH
TOTALE MISSIONE 7 Programma 1						-€ 842.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	8	1	2	152570/2	Contributi ai comuni abruzzesi per opere infrastrutturali	€ 378.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	DPC022
9	8	1	2	272360/1	Contributo ai Comuni per progetti di riqualificazione di aree urbane degradate	€ 87.551,78	€ 1.050.621,36	€ 612.862,46	DPC022
TOTALE MISSIONE 8 Programma 1						€ 465.551,78	€ 1.350.621,36	€ 612.862,46	
11	8	2	2	152406/1	Fondo precauzionale per danni grandinata su edifici comunali	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	DPC022
TOTALE MISSIONE 8 Programma 2						€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
12	9	4	2	162324/1	Contributi agli investimenti nell'ambito del servizio idrico integrato	70.000,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE 9 Programma 4						€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	9	5	1	271600/4	Interventi a favore orso bruno marsicano - L.R. 15/2016	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	DPH004
1	9	5	1	271600/7	Interventi a favore orso bruno marsicano - L.R. 15/2016	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	DPH004
13	9	5	1	271602/1	Contributo annuale per il funzionamento del Parco Regionale Velino-Sirente	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	DPH004
TOTALE MISSIONE 9 Programma 5						€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
13	13	2	1	71581/1	Spese per il servizio di assistenza alla famiglia e alla	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	DPF015

Stato di previsione della Spesa									
Rif com mi	Miss ione	Progr amma	Tit	Capitolo / Articolo	Descrizione Capitolo	Anno 2019	anno 2020	anno 2021	cdr
					maternità - L. 29.7.1975, N. 405 e L. 22.5.1978, N.194.				
13	13	2	1	71581/2	Spese per il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità - L. 29.7.1975, N. 405 e L. 22.5.1978, N.194.	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	DPF015
TOTALE MISSIONE 13 Programma 2						€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
13	16	2	1	102341/2	Contributi per danni causati dalla fauna selvatica	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	DPD023
TOTALE MISSIONE 16 Programma 2						€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
SALDO contabile variazione						0,00	0,00	0,00	

15. La Giunta regionale, nei limiti di cui ai commi 897, 898 e 899 dell'articolo 1 della legge 145/2018 ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del D.Lgs. 118/2011, è autorizzata ad effettuare la reiscrizione di quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione 2018 così come determinato, in attesa dell'approvazione con legge regionale, con deliberazione di Giunta regionale n. 384/C del 2 luglio 2019 per un importo complessivo nell'anno 2019 di euro 88.153.900,59, al lordo delle quote vincolate ed accantonate già reiscritte alla data odierna, pari a euro 57.972.408,22, che con il presente articolo vengono ratificate. A tal fine la voce "Utilizzo Avanzo d'amministrazione" dello stato di previsione dell'entrata (cap. 10.1 "saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio precedente vincolato") è aumentato di ulteriori euro 30.181.492,37 e, per pari importo, è aumentato lo stanziamento della missione 20 programma 3 dello stato di previsione della Spesa.

Art. 7

(Modifiche alla l.r. 9/2019)

1. All'articolo 15 della legge regionale 17 giugno 2019, n. 9 (Disposizioni di adeguamento all'articolo 1, commi 965, 966, 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Introduzione dell'indennità a carattere differito in adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)), le parole "entro 30 giorni" sono sostituite dalle parole "entro 90 giorni".

Art 8

(Sostituzione del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 20/2019)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 16 luglio 2019, n. 20 (Celebrazione del Centenario dell'impresa di Fiume guidata dal poeta abruzzese Gabriele D'Annunzio) è sostituito con il seguente:
 "3. In considerazione della rilevanza dell'evento l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per il tramite della competente Direzione Amministrativa, promuoverà forme di sponsorizzazione dell'evento o di singole manifestazioni in cui lo stesso si articola. L'Ufficio di

Presidenza è autorizzato con propria deliberazione alle occorrenti variazioni di bilancio del Consiglio regionale finalizzate alla iscrizione delle risorse derivanti dalle sponsorizzazioni finalizzandole alla realizzazione degli eventi."

Art. 9

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione degli articoli della presente legge che non recano espressa e diretta copertura finanziaria, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Pescara, 14 Agosto 2019

IL PRESIDENTE

Dott. Marco Marsilio

TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA **14 AGOSTO 2019, N. 23**

"Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23.6.2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) derivanti da acquisizione di beni e servizi per le attività di gestione del demanio forestale regionale nell'anno 2016 - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ed ulteriori disposizioni urgenti"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 2001, N. 45

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

Art. 4
(Durata)

1. I componenti del Co.Re.Com. durano in carica per cinque anni indipendentemente dalla durata della Legislatura ed esercitano le funzioni fino all'insediamento del Comitato subentrante.
2. Il quinquennio decorre dalla data di insediamento a cui procede il Presidente del Consiglio regionale entro quindici giorni dalla completa costituzione del Comitato.
3. I componenti che hanno ricoperto la carica per due mandati, consecutivi o non consecutivi, non sono rieleggibili. L'incarico non può, in tutti i casi, eccedere i dieci anni di durata.

3-bis L'ultimo periodo del comma 3 si interpreta nel senso che nella durata di dieci anni è computato anche il periodo di esercizio delle funzioni ai sensi del comma 1. Decorso il termine di dieci anni il Presidente e gli altri componenti del Co.Re.Com. decadono di

diritto e non possono esercitare ulteriormente le relative funzioni; in tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4.

4. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato gli Organi competenti entro sessanta giorni lo sostituiscono; chi subentra resta in carica fino alla scadenza del Comitato.
5. Nel caso in cui il Comitato si riduca ad un solo componente, gli Organi competenti procedono al suo rinnovo integrale entro sessanta giorni dal verificarsi dell'ipotesi.
6. In caso di scadenza ordinaria, alle procedure di rinnovo del Comitato gli Organi competenti provvedono con le modalita' di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, nel termine di cui al comma 5.

LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2005, N. 2

Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona.

Art. 24

(Termini per l'adeguamento agli standard)

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle Regione del regolamento di cui all'art. 5, riguardante la definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi, i soggetti gestori di servizi e strutture a carattere socio-assistenziale, socio-sanitario o socio-educativo già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad inoltrare, ai fini della protrazione delle relative attività, al Comune competente apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, tendente ad ottenere il rilascio e/o il rinnovo dell'autorizzazione definitiva all'esercizio.
- 1-bis. Per quanto riguarda l'esercizio di servizi e strutture per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali con finalità esclusivamente benefiche, da parte di soggetti no-profit che operano da almeno 20 anni e che utilizzano personale volontario, la cui attività sia prevista all'interno del Piano Sociale distrettuale dell'ambito territoriale di riferimento, l'autorizzazione al funzionamento deve essere rilasciata dal Comune di competenza entro il 30.6.2021.**
2. I soggetti gestori di strutture residenziali e semiresidenziali già operanti alla data di pubblicazione del D.M. n. 308/2001, ai fini del conseguimento della prescritta autorizzazione comunale al funzionamento prevista dall'art. 5, devono procedere all'adeguamento agli standard strutturali, tecnologici ed organizzativi stabiliti dalla Regione Abruzzo nel termine perentorio di cinque anni dalla data di pubblicazione del relativo regolamento regionale di cui al comma 2 del medesimo art. 5, nel rispetto del "cronoprogramma di adeguamento" approvato dalla competente Provincia, attraverso il proprio Organismo tecnico di cui all'art. 12.
3. Le strutture attivate successivamente alla entrata in vigore del D.M. n. 308/2001, ed autorizzate in via provvisoria, ai fini del conseguimento della prescritta autorizzazione comunale al funzionamento prevista dall'art. 5, devono procedere all'adeguamento strutturale e tecnologico entro tre anni e a quello organizzativo entro cinque anni a far data dalla pubblicazione del relativo regolamento regionale di cui al comma 2 del medesimo art. 5, nel rispetto del "cronoprogramma di adeguamento" approvato dalla competente Provincia, attraverso il proprio Organismo tecnico di cui all'art. 12.
4. I soggetti gestori di servizi alla persona operanti sul territorio, già attivati ed autorizzati in via provvisoria, ai fini del conseguimento della prescritta autorizzazione comunale al funzionamento prevista dall'art. 5, sono tenuti ad adeguarsi nei modi e nei termini stabiliti con il predetto regolamento regionale.
5. I servizi e le strutture disciplinati dalla L.R. 28 aprile 2000, n. 76, e dalle relative "Direttive generali di attuazione" sono tenuti al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo e, inoltre, a procedere all'adeguamento strutturale, tecnologico ed organizzativo nel termine stabilito dal comma 2 del presente articolo.
6. Il mancato adeguamento entro i termini previsti nei precedenti commi comporta la revoca delle autorizzazioni in atto.

7. Le strutture residenziali, già operanti alla data di entrata in vigore del D.M. n. 308/2001, con capacità ricettiva superiore a quella fissata dal regolamento regionale di cui al comma 2 dell'art. 5, non possono in alcun caso aumentare tale capacità ricettiva.
8. Il "cronoprogramma di adeguamento", riferito alle strutture di cui al precedente comma 7, deve in ogni caso prevedere la rimodulazione delle attività e la loro strutturazione in "dipartimenti" funzionalmente autonomi e diversificati per tipologia di prestazioni erogate (socio-assistenziale, socio-sanitaria e a prevalente valenza sanitaria), fatta salva comunque la possibilità di destinare l'eventuale eccedenza ricettiva, rispetto agli standard, all'attivazione di strutture semiresidenziali e connessi servizi territoriali.
9. Il cronoprogramma di cui al precedente comma 8, preliminarmente valutato dall'Organismo tecnico provinciale, è soggetto ad esplicita approvazione da parte della Giunta regionale.

LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2011, N. 28

Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.

Art. 7

(Autorizzazione sismica)

1. Nelle zone definite ad alta e media sismicità (zona 1 e zona 2), individuate dagli atti di cui all'art. 83, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 380/2001, i lavori di cui all'art. 6, non possono iniziare senza la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dagli uffici regionali competenti per territorio. Il metodo di controllo per le pratiche soggette ad autorizzazione è specificato nel regolamento di cui all'art. 19-bis. Sulle pratiche controllate l'ufficio competente rilascia il provvedimento di autorizzazione sismica, secondo il procedimento di cui all'art. 8.
 2. Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione sismica nelle zone a bassa sismicità (zona 3 e zona 4):
 - a) gli interventi edilizi ricadenti in aree classificate ad instabilità attiva nella carta di microzonazione sismica o, in mancanza, nelle zone a pericolosità o a rischio idrogeologico individuate nei vigenti Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI);
 - b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
 - c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui all'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2008, n. 1009 avente ad oggetto "Disposizioni regionali in ordine all'applicazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14.01.2008) ed alla Classificazione sismica del territorio regionale";
 - d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'art. 90, comma 1, del D.P.R. 380/2001.
 3. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato, si applica la disciplina di cui all'art. 61 del D.P.R. 380/2001.
 4. L'autorizzazione rilasciata per gli interventi di sopraelevazione degli edifici comprende anche la certificazione di cui all'art. 90, comma 2 del D.P.R. 380/2001.
 5. L'inizio dei lavori, sottoscritto dal Committente, dal Direttore dei Lavori e dal Costruttore, va comunicato contestualmente allo Sportello Unico per l'edilizia, all'Ufficio regionale competente per territorio e al Collaudatore, dove previsto, per gli adempimenti di competenza.
 6. L'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine ultimo stabilito dalle norme nazionali in materia edilizia, **a decorrere dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio e comunque successivamente al rilascio dell'autorizzazione sismica**, pena la sua decadenza. L'omessa comunicazione di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria amministrativa le cui entità e modalità sono stabilite con il Regolamento di cui all'art. 19-bis.
- 6-bis. Nel caso di una sopravvenuta nuova classificazione sismica o normativa di settore, il rinnovo dell'autorizzazione sismica è possibile solo previo adeguamento del progetto alla**

nuova normativa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2 del D.M. 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»).

Art. 9

(Deposito dei progetti in Zona a bassa sismicità)

1. Nelle Zone a bassa sismicità 3 e 4, individuate dagli atti di cui all'art. 83, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 380/2001, l'inizio dei lavori di cui all'art. 6, comma 1, è subordinato al preavviso scritto all'ufficio regionale competente per territorio e al contestuale deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 14, comma 2.
 2. Il progetto esecutivo è redatto dal progettista abilitato, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 e alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni.
 3. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso e per le strutture metalliche [e legno], il preavviso scritto e il deposito del progetto è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001, purché il progetto, la denuncia di deposito e la relazione illustrativa abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo.
 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli interventi di cui all'art. 7 comma 2, soggetti alla preventiva autorizzazione sismica con procedimento di cui all'art. 8. L'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine ultimo stabilito dalle norme nazionali in materia edilizia, **a decorrere dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio e comunque successivamente al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito sismico.**
- 4-bis. Nel caso di una sopravvenuta nuova classificazione sismica o normativa di settore, il rinnovo del deposito sismico è possibile solo previo adeguamento del progetto alla nuova normativa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2 del D.M. 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»).**

LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 2019, N. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019).

Art. 9

(Pareggio di Bilancio)

1. **Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del pareggio di bilancio, la Giunta regionale definisce apposite direttive per i singoli dipartimenti.**

LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 2019, N. 9

Disposizioni di adeguamento all'articolo 1, commi 965, 966, 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Introduzione dell'indennità a carattere differito in adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).

Art. 15

(Disposizioni transitorie)

1. I Consiglieri eletti nella XI legislatura regionale possono richiedere, **entro 90 giorni** dall'entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente di effettuare i versamenti necessari per maturare l'indennità di cui all'articolo 6. Il versamento delle quote contributive riferite al periodo di consiliatura antecedente all'entrata in vigore della presente legge può essere corrisposto in un'unica soluzione ovvero rateizzato nella durata massima di sei mesi.
2. Qualora il Consigliere eletto nella X legislatura intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 6, comma 2, richiede contestualmente di effettuare anche i versamenti necessari per maturare

- l'indennita' a carattere differito a copertura dell'intero quinquennio anche se non completato, fermi restando i requisiti di accesso all'indennita' a carattere differito previsti dall'articolo 8.
3. Il versamento dei contributi di cui al comma 2 puo' essere corrisposto in un'unica soluzione ovvero rateizzato nella durata massima di ventiquattro mesi. I Consiglieri eletti sia nella X che nella XI legislatura possono scegliere di versare i suddetti contributi anche secondo le modalita' di cui all'articolo 7.
 4. In ogni caso, fintanto che non siano stati versati tutti i contributi di cui ai commi da 1 a 3, il Consigliere regionale non matura il diritto all'indennita' a carattere differito di cui all'articolo 6.
 5. Con riferimento agli assegni vitalizi non ancora erogati spettanti ai Consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura che ancora non hanno compiuto l'eta' anagrafica prescritta, la rideterminazione di cui al Capo II viene applicata all'importo dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato secondo le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 36/2011, abrogate dalla presente legge.
 6. La rinuncia di cui all'articolo 13 puo' essere effettuata dal Consigliere, in sede di prima applicazione della presente legge, **entro 90 giorni** dall'entrata in vigore della stessa.

LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2019, N. 17

Interventi di sfalcio erba sulle banchine e sulle scarpate delle Strade Provinciali per la prevenzione di incendi e per il miglioramento della sicurezza viaria, ripristino quota risorse ai Geni Civili regionali per gli interventi di primo soccorso derivanti da calamità naturali ed altre disposizioni urgenti.

Art. 5

(Modifica all'art. 4 della l.r. 45/2001)

1. All'articolo 4, comma 3, della legge regionale 24 agosto 2001, n. 45 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "L'incarico non puo', in tutti i casi, eccedere i dieci anni di durata".
2. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2019, N. 20

Celebrazione del Centenario dell'impresa di Fiume guidata dal poeta abruzzese Gabriele D'Annunzio.

Art. 3

(Attuazione)

1. L'organizzazione dell'evento di cui all'articolo 2 e' demandata alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che, per quanto di rispettiva competenza, individuano il programma e le strutture preposte all'adempimento degli atti necessari all'attuazione dello stesso.
2. Il coordinamento delle attivita' organizzative di cui al comma 1 e' attribuito all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. **In considerazione della rilevanza dell'evento l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per il tramite della competente Direzione Amministrativa, promuoverà forme di sponsorizzazione dell'evento o di singole manifestazioni in cui lo stesso si articola. L'Ufficio di Presidenza è autorizzato con propria deliberazione alle occorrenti variazioni di bilancio del Consiglio regionale finalizzate alla iscrizione delle risorse derivanti dalle sponsorizzazioni finalizzandole alla realizzazione degli eventi.**

Riferimenti normativi

*I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale **14 AGOSTO 2019, N. 23** "Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23.6.2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) derivanti da acquisizione di beni e servizi per le attività di gestione del demanio forestale regionale nell'anno 2016 - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ed ulteriori disposizioni urgenti" sono i seguenti:*

LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

Art. 1

(Omissis)

431. Al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato «Piano», i comuni elaborano progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Entro il 30 novembre 2015, i comuni interessati trasmettono i progetti di cui al precedente periodo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede Conferenza unificata, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Omissis)

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 42

(Il risultato di amministrazione)

1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.
2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.
3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.
4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino

all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono

- effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.
11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.
 12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. (94)
 13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.
 14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.
 15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle

addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Art. 1

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

(*Omissis*)

897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.

898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

899. Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità di cui ai commi 897 e 898 senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.

(*Omissis*)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 FEBBRAIO 2014, N. 2/REG

Regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40 (Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi) della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)".

Art. 3

(Eventi ammissibili e non ammissibili)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 55/2013 sono ammissibili a contributo le proposte di eventi, senza scopo di lucro, di carattere umanitario, culturale, *[PAROLA SOPPRESSA DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. B), DECRETO 10 GIUGNO 2019, n. 1/REG]* artistico, scientifico e sociale, di seguito indicati:
 - a) convegni, congressi, *[PAROLA SOPPRESSA DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. A), DECRETO 27 APRILE 2015, n. 2/REG]* seminari, conferenze, meeting, celebrazioni e altre manifestazioni pubbliche;
 - b) eventi volti alla divulgazione e presentazione di pubblicazioni, di ricerche scientifiche o di studi;
 - c) spettacoli, rassegne, premi e mostre, nonché eventi di presentazione degli stessi;
 - d) iniziative di interesse sportivo e sociale;
 - e) eventi di rievocazione storica almeno di rilevanza regionale;
 - e-bis) le manifestazioni religiose e le feste patronali particolarmente significative che hanno valenza culturale, storica e di grande tradizione abruzzese, almeno di rilievo nazionale.
2. Non sono ammissibili a contributo le proposte di eventi di seguito indicati:
 - a) eventi che beneficiano, per la medesima iniziativa, di contributi a valere su specifiche leggi regionali, concessi dalla Regione o da Enti dalla stessa dipendenti;
 - b) eventi che beneficiano, per la medesima iniziativa, di analogo contributo, da parte della Giunta o del Consiglio, a valere sulla l.r. 55/2013;
 - c) congressi di partiti e sindacati;
 - d) iniziative proposte da soggetti privati, ordini e categorie professionali, aventi valenza meramente interna;
 - e) realizzazione di video, dvd, pubblicazioni e ogni altro mezzo pubblicitario o di diffusione di notizie, anche se di contenuto relativo a materie di competenza regionale;
 - f) gemellaggi, feste patronali, fiere, sagre e manifestazioni analoghe nonché manifestazioni religiose, fatto salvo quanto previsto dalla lett. e-bis) del comma 1;
 - g) corsi di formazione e aggiornamento, stage e iniziative promozionali di carattere commerciale;
 - h) richieste generiche di finanziamento tese al mero acquisto o al restauro di beni mobili o alla ristrutturazione di beni immobili, compreso l'acquisto di video, dvd e di ogni altra forma di pubblicazione.
3. Ciascun soggetto proponente può proporre per l'esercizio finanziario di riferimento, istanza di contributo per un solo evento, alternativamente alla Giunta o al Consiglio regionale.
4. Se la proposta di evento presenta una connotazione mista tra evento ammissibile ed evento non ammissibile, il Servizio competente la dichiara ammissibile se prevalgono le caratteristiche di cui al comma 1.
5. Sono, inoltre, ritenute inammissibili le proposte di eventi:
 - a) presentate da enti diversi da quelli di cui all'articolo 40, comma 7, della l.r. 55/2013 o per eventi non compresi tra quelli di cui al comma 1;
 - b) redatte in modo non conforme allo schema allegato all'avviso di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), o incomplete;
 - c) prive della firma del legale rappresentante dell'ente proponente;
 - d) non corredate di copia di valido documento d'identità del legale rappresentante;
 - e) inviate oltre il termine indicato nell'avviso di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e).

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2014, N. 46

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale (Legge europea regionale 2014).

Art. 25

(Cumulo degli aiuti e verifica del rispetto delle intensita')

1. I finanziamenti previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti e disciplinati da altre leggi regionali per le medesime finalita' ed attivita'.
2. I finanziamenti previsti dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti e disciplinati da altre leggi statali per le medesime finalita' ed attivita'.
3. In sede di rendicontazione consuntiva, puo' essere presentata dall'istituzione culturale una modifica rispetto al preventivo economico dell'istanza non superiore al 15 per cento. In tal caso, se la variazione e' in diminuzione, il contributo e' ridotto in maniera proporzionale, se invece la variazione e' in aumento, il contributo non viene adeguato.

LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2017, N. 38

Interventi in favore dell'aeroporto d'Abruzzo, modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18/2001, 62/1983, 4/2011 e ulteriori disposizioni.

Art. 4

(Modifiche alle missioni e programmi punti 3.6.9 del DEFR 2017/2019)

1. Ai fini del concorso della Regione Abruzzo al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di Economia e Finanza Regionale per l'anno 2017/2019 (DEFR) approvato dal Consiglio regionale in data 27 dicembre 2016, ed in particolare al punto 3.6.9 "Portualita', Logistica, Intermodalita' e Trasporto Aereo" con riferimento all'acquisizione, nel rispetto della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di un piano strategico integrato di promozione e comunicazione da parte di compagnie aeree, imprese marittime nazionali o estere e/o propri concessionari di spazi pubblicitari, per la realizzazione di una campagna comune di "advertising" finalizzata a valorizzare turisticamente l'aeroporto d'Abruzzo e il sistema portuale abruzzese e ad affermare, veicolare e promo-commercializzare il "Brand Abruzzo" nei mercati di riferimento, le missioni e i programmi di spesa sono modificati come da Allegato "A", rimodulato per il triennio 2018/2020, alla presente legge, negli importi ivi indicati in termini di competenza e di cassa.
2. Per gli anni successivi e' autorizzata la spesa nell'ambito della Missione 07, Programma 01, Titolo 01 di euro 2.500.000,00 per l'esercizio 2021 e di euro 1.250.000,00 per l'esercizio 2022.

LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2017, N. 53

Interventi in favore del comparto audiovisivo: musica, cinema e spettacolo. Istituzione della film commission d'Abruzzo.

Art. 2

(Competenze)

1. La "Film Commission d'Abruzzo" ha il compito di:
 - a) promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, culturale, turistico, rurale dell'Abruzzo, nonche' le risorse professionali, tecniche e artistiche presenti nel territorio regionale, creando le condizioni per attrarre in Abruzzo le produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie italiane ed estere;
 - b) promuovere e sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate nella regione da soggetti o enti operanti stabilmente all'interno del territorio regionale, anche attraverso l'istituzione di premi e concorsi, oltre che mediante la diffusione delle opere stesse nelle sale cinematografiche presenti sul territorio;
 - c) istituire un registro dei soggetti giuridici e degli enti operanti nel comparto audiovisivo all'interno del territorio regionale;

- d) promuovere e sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive, realizzate nella regione, che pubblicizzino e diffondano l'immagine e la conoscenza della regione stessa in ambito nazionale e internazionale;
- e) individuare i luoghi regionali piu' adeguati rispetto alle esigenze e alle necessita' delle produzioni cinematografiche, descrivendo in modo dettagliato le caratteristiche naturali e ambientali di essi, oltre che la qualita' dei servizi ricettivi e di accoglienza, e partecipare agli eventi di promozione dei luoghi organizzati in Italia e nel Mondo;
- f) realizzare interventi legati alla filiera dell'audiovisivo, finanziati anche attraverso i Fondi Comunitari ed il Fondo di Sviluppo e Coesione;
- g) sostenere e promuovere, in qualita' di committente, l'utilizzo dello strumento audiovisivo, per le attivita' di comunicazione previste nell'ambito dei progetti, finanziati attraverso i Fondi Comunitari ed il Fondo di Sviluppo e Coesione nei diversi settori economici regionali;
- h) incentivare la presenza nel territorio regionale di produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali ed internazionali, attraverso l'offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche e organizzative di sostegno economico e di collaborazione alla realizzazione durante il processo produttivo;
- i) istituire un registro delle imprese o dei lavoratori autonomi operanti nei settori collegati alla filiera audiovisiva - come ad esempio: attrezzisti, falegnami, fonici, assistenti di produzione - al fine di fornire agli operatori non appartenenti al territorio regionale un collegamento diretto con il tessuto produttivo di beni e servizi abruzzese;
- j) coordinare le iniziative inerenti il settore cinematografico e audiovisivo;
- k) promuovere l'istallazione di strutture del comparto cinematografico al fine di favorire l'imprenditoria e l'occupazione;
- l) gestire il fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo;
- m) valorizzare il patrimonio audiovisivo esistente nella regione sia pubblico sia privato;
- n) promuovere attivita' di internazionalizzazione, anche attraverso il coordinamento con altre film commission italiane e/o con istituzioni straniere preposte alla promozione e allo sviluppo del comparto audiovisivo;
- o) realizzare eventi formativi rivolti a studenti di materie attinenti al comparto audiovisivo provenienti da tutto il mondo, anche al fine di promuovere il territorio regionale permettendone l'osservazione a possibili futuri professionisti del settore.

LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 2019, N. 1

Disposizioni finanziarie per la formazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2019).

Art. 1 (Spese obbligatorie)

1. Per il triennio 2019-2021 e' autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti sui capitoli riguardanti le spese obbligatorie cosi' come indicate nell'allegato al bilancio di previsione 2019-2021 denominato "Elenco delle Spese Obbligatorie".

Art. 4 (Rifinanziamento di leggi regionali)

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, e' autorizzato per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali" costituente l'Allegato 2 della presente legge.
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 24

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 11/13 del 6.8.2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 14.08.2019, N. 24

Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) e interpretazione autentica dell'articolo 94, comma 1, lett. d) della l.r. 23/2018

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Modifica all'articolo 81 della l.r. 23/2018)

1. La lettera q) del comma 1 dell'articolo 81 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) è sostituita dalla seguente:
"q) associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il commercio su aree pubbliche e per l'artigianato, le associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale per il settore del commercio su aree pubbliche e per il settore dell'artigianato;"

Art. 2

(Interpretazione autentica dell'articolo 94, comma 1, lettera d) della l.r. 23/2018)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 94 della l.r. 23/2018 le parole "per periodi di tempo superiori complessivamente a un mese in ciascun anno solare" sono autenticamente interpretate nel senso che il titolo abilitativo di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della [legge 7 agosto 2015, n. 124](#)) é dichiarato decaduto qualora l'operatore non utilizzi, senza giustificato motivo e in ciascun anno solare, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente ad un mese, ovvero trenta giorni, indipendentemente dalle volte in cui si tiene il mercato.

Art. 3

(Modifica all'articolo 106 della l.r. 23/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 106 della l.r. 23/2018 dopo le parole "riuniti in associazione, società" sono inserite le seguenti " , cooperativa".

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Pescara 14 Agosto 2019

IL PRESIDENTE
Dott. Marco Marsilio

TESTI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA **14 AGOSTO 2019, N. 24**

"Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) e interpretazione autentica dell'articolo 94, comma 1, lett. d) della l.r. 23/2018"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2018, N. 23

Testo unico in materia di commercio.

Art. 81 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Titolo si intende per:
 - a) commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;
 - b) aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
 - c) posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - d) concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi;
 - e) posteggio isolato o fuori mercato, uno o più posteggi fuori mercato dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati;

- f) mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilita', composta da piu' posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attivita' per uno o piu' o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- g) mercato riservato agli imprenditori agricoli, il mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), nonche' le altre tipologie di mercati riservati all'esercizio della vendita diretta, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, costituiti dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, su area pubblica o privata;
- h) imprenditori agricoli, i soggetti che, in forma singola o associata, esercitano una delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile e che risultino iscritti al registro delle imprese di cui alla legge 580/1993;
- i) mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo, il mercato che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato avente in particolare come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti l'hobbismo, l'antiquariato, l'oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;
- l) fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilita', di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche in giorni stabiliti, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività';
- m) fiera promozionale, le manifestazioni fieristiche di carattere straordinario finalizzate alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche;
- n) presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si e' presentato nel mercato anche se non ha svolto l'attivita';
- o) spunta, l'assegnazione temporanea di un posteggio, occasionalmente libero, in un mercato o in una fiera;
- p) mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
- q) associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il commercio su aree pubbliche e per l'artigianato, le associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale per il settore del commercio su aree pubbliche e per il settore dell'artigianato;**
- r) mercato specializzato, il mercato in cui l'ottanta per cento dei posteggi e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e il venti per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso;
- s) fiera specializzata, la manifestazione dove per il novanta per cento dei posteggi le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il dieci per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa.

Art. 106

(Affidamento per la gestione dei servizi mercatali)

1. I Comuni possono affidare alle associazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera q) e a loro consorzi, nonche' a societa' ed enti a loro collegati o da loro controllati, o alla maggioranza assoluta dei titolari dei posteggi del singolo mercato riuniti in associazione, societa', **cooperativa** o consorzio, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali, alle fiere ed ai mercatini di prodotti tipici, artigianato ed oggettistica, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, che regola gli hobbisti assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato. Tali soggetti sono individuati considerando in via prioritaria la rappresentativita' sindacale degli operatori, la disponibilita' di sedi, di personale, di strutture tecniche e di risorse economiche e finanziarie in grado di soddisfare adeguatamente le obbligazioni derivanti dalla stipula delle convenzioni.

Riferimenti normativi

*I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale **14 AGOSTO 2019, N. 24** "Modifiche alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) e interpretazione autentica dell'articolo 94, comma 1, lett. d) della l.r. 23/2018" sono i seguenti:*

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2018, N. 23

Testo unico in materia di commercio.

Art. 94

(Decadenza, sospensione dei titoli abilitativi)

1. Il titolo abilitativo di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016 e' dichiarato decaduto:
 - a) nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso di uno o piu' requisiti previsti per l'esercizio dell'attivita' dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;
 - b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attivita' entro sei mesi dalla data della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessita';
 - c) nel caso di subentrante non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010, che non li ottenga e non riprenda l'attivita' entro un anno dal subingresso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 22, comma 4, lettera b) e 30, comma 1, del d.lgs. 114/1998;
 - d) qualora l'operatore in possesso di titolo abilitativo non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a un mese in ciascun anno solare, o per oltre un terzo del periodo trattandosi di titoli abilitativi stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia o gravidanza.
2. Il Comune, al verificarsi di una delle cause di decadenza di cui al comma 1, comunica all'interessato l'avvio del relativo procedimento fissando un termine per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, adotta i provvedimenti conseguenti.
3. Il titolo abilitativo e' sospeso fino a venti giorni consecutivi dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3, del d.lgs. 114/1998.



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it